

Circolare n. 2/2018

Marghera, 18 Aprile 2018

Oggetto: Verbale di accordo del 16/02/2018; Apprendistato Duale - coefficiente rimborso malattie.

Egr. Sigg.ri,

con l'accordo del 16 febbraio u.s. le parti sociali sono intervenute per disciplinare alcuni istituti contrattuali, che hanno un effetto diretto sulla gestione delle nostre procedure. In particolare sono stati rivisti **l'apprendistato duale** ed il **coefficiente di rimborso degli oneri assistenziali e previdenziali in caso di malattia ed infortunio**.

Nel rimandarvi alla lettura del testo dell'accordo, pubblicato sul nostro sito, che prevede altre importanti novità, vedi ad es. il passaggio a SANI.IN.VENETO delle prestazioni sanitarie oggi erogate da Edilcassa, l'attivazione di prestazioni in caso di Alternanza Scuola Lavoro, la raccolta del TFR in caso di adesione esplicita a Solidarietà Veneto, vediamo nel dettaglio le novità sull'apprendistato duale ed i coefficienti di rimborso in caso di malattia.

Apprendistato Duale:

Con la circolare 11/2007 avevamo fornito le indicazioni operative per la gestione dell'istituto nella procedura Soldo; rispetto a quanto indicato a suo tempo, l'accordo del 16 febbraio u.s. prevede testualmente che nel caso di assunzione con apprendistato duale, **sia assoggettabile a contribuzione Edilcassa la sola retribuzione erogata durante l'attività lavorativa**.

Ne consegue che, a partire dalle denunce relative al mese di Aprile 2018, non saranno più assoggettate a contribuzione Edilcassa le ore di formazione interna, che la legge prevede siano retribuite al 10%. Operativamente, rispetto a quanto indicato nella circolare 11/2017, la procedura calcolerà gli imponibili solo con riferimento alle ore ordinarie. Le codifiche "altre ore" n. 36 e 37 continueranno ad essere utilizzate per l'indicazione delle ore di formazione interna e di formazione scolastica.

Va inoltre precisato, così come confermato dalle parti sociali, che anche l'imponibile GNF verrà calcolato solo con riferimento alle ore ordinarie; anche in questo caso non saranno considerate le ore di formazione, nemmeno quella interna retribuita al 10%.

Rimangono ferme le indicazioni previste nella citata circolare 11/2017 per quanto attiene gli eventi di malattia/infortuni.

Coefficiente Rimborso oneri in caso di malattia/infortunio

L'art. 2 dell'Accordo del 16 febbraio 2018 stabilisce che, ferme restando le indennità giornaliere di malattia previste dall'accordo del 28 marzo 2007, per gli eventi **a decorrere dal 1 maggio 2018**, con riferimento ai soli operai, la percentuale di rimborso degli oneri assistenziali e previdenziali viene **fissata al 32%**. Ricordiamo che sino al 30 aprile la suddetta percentuale è pari al 45%.

Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti, mi è gradita l'occasione per porgere distinti saluti

Il Direttore
Andrea Rigotto

